

N. 37-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile

Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo PALERMO	- Presidente
Dott. Luca MERCURI	- Giudice rel.
Dott.ssa Chiara DI CREDICO	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 37-1/2024 PU da

Mazzocca Giuseppe, Cod. Fisc. MZZGPP50R21C352C, nato a Catanzaro il 21.10.1950 e residente in Sellia Marina, Via Fiume Loc. Chiaro, e **Mazzocca Eleonora**, Cod. Fisc. MAZZLNR58A62C352K, nata a Catanzaro il 22.01.1958 e residente in Catanzaro alla Via Largo Cacciatori n. 5, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Costa;

debitori ricorrenti

§§§

Con ricorso depositato in data 09.05.24, i sopra indicati ricorrenti, coniugi separati, hanno presentato domanda congiunta di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss.mm.ii. (CCII).

Dal matrimonio sono nati due figli ancora non indipendenti economicamente..



Dopo la separazione, Mazzocca Giuseppe vive insieme alla figlia Noemi nell'immobile sito in Sellia Marina, alla Via Chiaro snc, mentre Mazzocca Eleonora vive in un immobile sito in Catanzaro, alla Via Cacciatori n. 5, insieme al figlio Steve. Sussiste *ex art.* 27 CCI la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo l'applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).



Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell’art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o documentazione da cui si desumano i redditi del ricorrente; 2) indicazione dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell’art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all’intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare con sollecitudine i provvedimenti di cui all’art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall’OCC, Dott. Fabrizio Sibilia, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegato alla domanda, oltreché l’indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall’art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell’istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c) CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all’art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche non esercenti attività d’impresa, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.



Occorre precisare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.

I ricorrenti hanno indicato di essere titolari di n. 3 beni immobili e di beni mobili registrati, integralmente da mettere a disposizione del ceto creditorio, mantenendo la separazione delle rispettive situazioni attiv e passive, aventi i presumibili valori evidenziati nella relazione del Gestore della crisi.

Al contrario i ricorrenti sono allo stato privi di redditi futuri utili per il soddisfacimento di creditori.

Infatti:

- Mazzocca Giuseppe percepisce la somma di € 735,00 mensili a titolo di pensione sociale, che è stato chiesto di escludere in toto dalla procedura in quanto necessaria al sostentamento dell'intero originario nucleo familiare;
- Mazzocca Eleonora risulta disoccupata e si dedica da anni esclusivamente ad accudire la madre, sulla cui pensione si regge l'attuale sostentamento anche della ricorrente.

Entrambi i ricorrenti non hanno presentato la dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni.

I ricorrenti, allo stato, sono assoggettati a una procedura esecutiva individuale; al riguardo occorre precisare che il Tribunale non deve provvedere a dichiarare l'improseguibilità dei procedimenti esecutivi, laddove pendenti, trattandosi di un effetto automatico dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 270 comma 5 CCI che rinvia all'art. 150 CCI).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV



comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato.

Allo stato può dunque essere lasciata al ricorrente Mazzocca Giuseppe la somma mensile, ritenuta congrua, di euro 735,00 mensili, percepita a titolo di pensione, in quanto necessaria sicuramente al sostentamento del proprio nucleo familiare.

Con riguardo alla durata della procedura, il CCI non contiene indicazioni analoghe a quelle già previste nella L. 3/2012 (artt. 14*quinquies*, IV comma e 14*undecies*): la procedura va dunque chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276), essendo specifico dovere del liquidatore accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione.

Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCI prevede che il Tribunale di regola confermi l'OCC di cui all'art. 269 CCII, ma consente che, al ricorrere di giustificati motivi, sia nominato quale Liquidatore un soggetto diverso, purché scelto tra i professionisti iscritti nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

Non ricorrono nella fattispecie i detti giustificati motivi.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **Mazzocca Giuseppe**, Cod. Fisc. MZZGPP50R21C352C, nato a Catanzaro il 21.10.1950 e residente in Sellia Marina, Via Fiume Loc. Chiaro snc, e **Mazzocca Eleonora**, Cod. Fisc. MAZZLNR58A62C352K, nata a Catanzaro il 22.01.1958 e residente in Catanzaro alla Via Largo Cacciatori n. 5;

nomina



Giudice Delegato il **Dr. Luca Mercuri**;

n o m i n a

Liquidatore il dott. **Fabrizio Sibilia**, con studio in Salerno, alla Via Valerio Laspro n. 23 (Pec *fabrizio.sibilia@pec.it*), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

o r d i n a

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;

a s s e g n a

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- provveda a spese dei debitori alla trascrizione della sentenza presso i RR.II e al PRA;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore Mazzocca Giuseppe e della sua famiglia ove necessario ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione *ex* art.



272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato, tenendo conto dell'esigenza di accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio dei ricorrenti di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione;

- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione, nonché sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione del debitore ai sensi degli artt. 278 e ss. CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art.* 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art.* 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 735,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla unicamente al mantenimento proprio e dei propri familiari, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso alla Camera di Consiglio del 27/05/24 tenutasi da remoto con l'ausilio dell'applicativo *Teams*.

Il Giudice Relatore

Dr. Luca Mercuri

Il Presidente

Dr. Rodolfo Palermo

